

Legge regionale 17 ottobre 2007 , n. 25 - TESTO VIGENTE dal 10/03/2022

Modifiche alle leggi regionali 25/1996 in materia di agriturismo, 15/2000 in materia di prodotti biologici nelle mense pubbliche, 18/2004 in materia di fattorie didattiche e 24/2006, in materia di strade del vino.

CAPO III

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 23 DELLA LEGGE REGIONALE 18/2000 CONCERNENTE LE FATTORIE DIDATTICHE

Art. 19

(Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 18/2004)

1. La rubrica dell'articolo 23 (Fattorie didattiche) della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive), è sostituita dalla seguente: <<(Fattorie didattiche e sociali)>>.

2. Il comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 18/2004, come modificato dall'articolo 51, comma 1, della legge regionale 24/2006, è sostituito dal seguente:

<<1. Province erogano contributi, fino ad un massimo dell'80 per cento delle spese ammissibili:

a) a favore dei Comuni e delle scuole di ogni ordine e grado della regione, al fine di sostenere le spese per il trasporto collettivo di scolari e studenti nelle fattorie didattiche inserite nell'elenco tenuto e reso pubblico dall'ERSA;

b) a favore dei Comuni per sostenere le attività organizzate e svolte nelle fattorie sociali, inserite nell'elenco tenuto e reso pubblico dall'ERSA, a favore di persone che presentano forme di fragilità o di svantaggio psicofisico o sociale.>>.

3. Al comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 18/2004, come modificato dall'articolo 51, comma 2, della legge regionale 24/2006, le parole <<aziende agricole>> sono sostituite dalle seguenti: <<aziende del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura>>.

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 18/2004 è inserito il seguente:

<<2 bis. Per fattorie didattiche si intendono anche le aziende agricole gestite e/o utilizzate per l'attività didattica e formativa dagli istituti professionali agrari, istituti tecnici agrari e università.>>.

5. Al comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 18/2004 le parole <<e dei componenti il nucleo familiare conducente una fattoria didattica>> sono sostituite dalle seguenti: <<e degli educatori, nonché degli imprenditori singoli o associati e loro familiari, dipendenti e soci impegnati nelle aziende>>.

6. Al comma 4 dell'articolo 23 della legge regionale 18/2004 dopo le parole <<fattorie didattiche>> sono aggiunte le seguenti: <<e sociali>>.

7. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 23, comma 3, della legge regionale 18/2004, come modificato dal comma 5, fanno carico all'unità previsionale di base 11.3.330.1.369 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli 6800 e 6802 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.